

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N. 101

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 05.10.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A Maschile

GARA DEL 18/09/2026: CALCIO A5 GIOVINAZZO - ASD SANDRO ABATE FIVE SOCCER
Reclamo proposto da: Sandro Abate Five Soccer

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, avverso l'esito della gara in oggetto valevole per il Campionato Nazionale Serie A MASCHILE CALCIO A 5 disputata il 18/09/2026, osserva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro di che trattasi il giocatore DIBENEDETTO SALVATORE, nato il 17/10/2000, in posizione irregolare in quanto squalificato.

Sostiene la reclamante che il prefato giocatore non avrebbe ancora scontato la squalifica di una giornata rimediata nella gara del 03/03/2026 Secondo Turno Gara Unica in occasione della Coppa Italia Calcio A5 serie A2 Elite tra A5 Giovinazzo - Atletico Canicattì, pubblicata nel Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio A5 n.785/2026 del 06/03/2026.

Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.

Il ricorso è fondato e va accolto

L'esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori è disciplinata dall'art.21 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale al comma 7 ha previsto che:

"Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo".

Dagli accertamenti esperiti presso gli uffici competenti è emerso che il giocatore DIBENEDETTO SALVATORE risulta squalificato per una gara per recidiva in ammonizione nel C.U. 785/2026 relativo al secondo turno di

Coppa Italia Serie A2 Elite (Gara Unica), e che tale giornata di squalifica, a seguito dell'eliminazione in tale turno della formazione Calcio A5 Giovinazzo, andava scontata in occasione della prima giornata del Campionato Nazionale Calcio A5 serie A 2026-2027.

Per tale motivo il giocatore DIBENEDETTO SALVATORE non avrebbe potuto prendere parte all'incontro oggetto del presente ricorso in quanto ancora in corso di squalifica.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N°047 del 21/09/2026

decide:

- a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: CALCIO A5 GIOVINAZZO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 05/10/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia